



Consiglio Regionale della Puglia ————— *Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia*

**Alla Dirigente della Sezione
Assemblea e Commissioni consiliari permanenti**

**Al Dirigente del Servizio IV - V Commissione
consiliare permanente
SEDE**

OGGETTO: Proposta di legge atto 780 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo".

Relazione sulla verifica di necessità di quantificazione degli oneri.

Si riscontra la richiesta formulata alla scrivente Sezione, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 181/2018, di predisporre una relazione per la verifica della necessità di quantificazione degli oneri in relazione alla PDL indicata in oggetto.

La proposta di legge si pone come obiettivo la promozione del mototurismo quale offerta turistica stagionalizzata, finalizzata alla scoperta dei territori e alla valorizzazione che l'utilizzo dei motocicli può apportare ai territori medesimi.

Per il raggiungimento dell'indicato scopo, l'art. 2 della PDL disciplina la promozione del mototurismo (da inserirsi all'interno della più ampia programmazione regionale del turismo, secondo l'art. 4 della PDL) attraverso la pianificazione di una rete di itinerari per mototuristi grazie alla creazione di un sito internet dedicato e di vari info-point (lettera a, comma 1, dell'art. 2), anche in ragione dell'individuazione dell'offerta degli operatori del settore turistico dedicati ai mototuristi (comma 1, lettera b, dell'art. 2) e di un referente del mototurismo a livello provinciale (comma 1, lettera d, dell'art. 2), creando inoltre itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali e internazionali (comma 1, lettera c, dell'art. 2).

Ulteriormente, l'art. 3 della PDL prevede che la Regione promuova la formazione di accompagnatori per gli itinerari del mototurismo, anche avvalendosi del CONI, dell'ASI e della Federazione Motociclistica Italiana nonché degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

La norma finanziaria (art. 5 della PDL) dispone che dall'applicazione della legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e alla sua attuazione si provvederà con risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Pertanto, circa l'esecuzione degli interventi previsti dalla PDL si rileva che, per ciò che riguarda le azioni regionali di cui all'art. 2 (oltre a quanto indica la norma finanziaria) l'art. 4 prevede

espressamente che gli interventi disposti dall'art. 2 vadano comunque inseriti nella programmazione turistica vigente.

Inoltre, quanto alla formazione degli operatori, come disciplinata al comma 1 dell'art. 3, la medesima disposizione al suo comma 2 prevede che i programmi dei corsi previsti al comma 1 siano stabiliti dalla Giunta regionale, anche con riguardo agli eventuali crediti formativi già in possesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi siano inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale finanziati con fondi regionali o anche con fondi europei

In sintesi, la PDL dispone gli interventi previsti vanno attuati a risorse invariate, fermo restando che le indicate disposizioni andranno valutate dalla struttura regionale competente ai fini della loro fattibilità senza che dall'applicazione delle stesse possa comunque derivare un maggiore onere finanziario.

Alla luce di quanto esposto e fatte salve le valutazioni della competente struttura regionale in merito a quanto evidenziato, si ritiene che la proposta di legge in esame possa essere dotata di clausola di invarianza finanziaria.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Musicco

GIUSEPPE
MUSICCO
08.06.2023
18:06:35
GMT+01:00

